

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. II
n. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1992

Modificazione degli articoli 4, 5 e 14 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - Le modalità previste dal regolamento per l'elezione del Presidente e dei componenti l'Ufficio di presidenza denotano una carenza di trasparenza e di democraticità, consentendo: sperequazioni in favore dei gruppi maggiori ovvero spurie aggregazioni di carattere meramente spartitorio.

Nell'intento di pervenire ad un miglioramento normativo, ho ritenuto di presentare alcune proposte modificative secondo i seguenti criteri:

1) introduzione della presentazione di candidature per le diverse cariche in forma aperta ed ufficiale, al fine di consentire una maggior chiarezza: tale proposta non risulta estranea alla normativa delle assemblee parlamentari; si veda, in particolare, l'articolo 12 del regolamento del Parlamento europeo;

2) soppressione dell'intervallo fra l'elezione del Presidente e quella degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, a favore di un'indilazionata operatività dell'Assemblea;

3) limitazione ad una delle preferenze esprimibili, riducendo almeno parzialmente le possibilità di prevaricazione da parte dei gruppi di maggior consistenza numerica;

4) rappresentanza per ciascun gruppo all'interno dell'Ufficio di presidenza: attualmente, una norma di salvaguardia esiste in tale senso solo in favore dei gruppi minimi, costituiti a norma del quinto comma dell'articolo 14; per i gruppi maggiori, costituiti a norma del quarto comma dello stesso articolo 14, nessuna tutela è invece prevista, a differenza, invece, di quanto stabilisce, con il terzo comma dell'articolo 5, il regolamento della Camera;

5) esclusione, da ultimo, della facoltà di costituire gruppi di minima consistenza: in linea con le tendenze presenti nel paese ed in attesa di una riforma elettorale che valga a limitare fenomeni di frammentazione della rappresentanza parlamentare, appare opportuno procedere ad una loro attenuazione agendo in via regolamentare.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «con votazione a scrutinio segreto» sono inserite le seguenti: «sulla base di un elenco di candidati. Ogni senatore può presentare per iscritto la candidatura propria o di altro senatore; l'elenco dei candidati è comunicato dal Presidente della seduta»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «è eletto» sono inserite le seguenti: «fra i candidati».

Art. 2.

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nella seduta successiva si procede» sono sostituite dalle seguenti: «si procede immediatamente»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Per l'elezione dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari si procede con un'unica votazione con tre schede, su ciascuna delle quali ciascun senatore scrive un nome fra quelli compresi in elenchi di candidati, distinti per carica, formati e comunicati secondo le modalità applicabili per l'elezione del Presidente: sono eletti a ciascuna carica i primi candidati nell'ordine numerico dei voti riportati»;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Entro dieci giorni dalla loro composizione, ciascuno dei Gruppi che non sia rappresentato nell'Ufficio di presidenza può chiedere che si proceda all'elezione di altri segretari. Il Presidente del Senato stabilisce la data della votazione che deve cadere nei

venti giorni successivi alla richiesta. Ciascun senatore può scrivere sulla scheda un solo nominativo. Sono eletti, fra i candidati compresi in elenchi formati e comunicati secondo le modalità applicabili per l'elezione del Presidente, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e siano iscritti ad uno dei Gruppi che hanno formulato la richiesta. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno di tali Gruppi»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente».